

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4990

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

*Presentata il 25 luglio 1990*

**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576,  
recante la riforma del sistema previdenziale forense**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — I. *Previdenza forense.* — La previdenza forense ha avuto una prima realizzazione in Italia con il regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, estesa obbligatoriamente a tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi. Successivamente, la legge 8 gennaio 1952, n. 6, ha istituito la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori allo scopo di provvedere ai trattamenti di previdenza e di assistenza, con personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 1 — in attuazione autonoma categoriale della statuizione costituzionale dell'articolo 38), con soppressione del precedente suindicato ente di previdenza, il cui patrimonio è stato devoluto alla nuova Cassa. Il regime « a capitalizzazione » della nuova Cassa (con iscrizione

non obbligatoria) a un certo momento si è manifestato insoddisfacente, perfino con mancato pagamento di una rata di « pensione », tanto da avere dovuto fare ricorso al rimedio della penalizzante contribuzione di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 319, la quale però ha avuto il merito di determinare quel democratico interessamento partecipativo della categoria, che ha condotto alla riforma di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, successivamente integrata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.

Il nuovo regime, — a « ripartizione temperata » e con iscrizione obbligatoria, — attraverso l'ormai quasi decennio di sperimentazione piuttosto favorevole, ha parimenti manifestato alcune discrasie, a volte vere ingiustizie (come rilevato anche in decisioni della Corte costituzionale), che occorre eliminare. In proposito, basta

accennare alle ancora esistenti « basse pensioni », ed altresì a qualche eccesso nella contribuzione, nonostante l'accumulo di avanzi di gestione che si verifica annualmente, tanto da avere raggiunto e superato l'ammontare di oltre mille miliardi di fondi disponibili, nonché un patrimonio immobiliare del valore di centinaia di miliardi.

La presente proposta di legge si propone di apportare una riforma equilibratrice, nell'intento che la previdenza forense rappresenti un pilastro concreto ed efficace della libertà ed indipendenza dell'avvocatura, in spirito di dovuta « solidarietà sociale », proiettata anche nel futuro come « patto di generazioni ».

## II. *Autonomia della Cassa — Strutture — Vigilanza.*

La Cassa è alimentata ora esclusivamente dai contributi dei suoi iscritti; man mano essendosi eliminate forme di indiretto finanziamento, come ad esempio la marca « Cicerone » ora pure soppressa. Pertanto, grande è la sua responsabilità verso i suoi iscritti contribuenti, verso i quali deve adempiere all'obbligo della erogazione di trattamenti previdenziali ed assistenziali, che debbano rispondere a criteri anche economici esistenziali, oltre che dignitosi e decorosi, nel rispetto della funzione pubblica di patrocinio nell'amministrazione statale della giustizia. L'oggetto unico primario ed il fine costituzionale della Cassa è quello della corresponsione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali; lo strumento di supporto e di manovra contabile finanziaria è la contribuzione degli iscritti; l'esercizio è la gestione amministrativa, responsabilmente attraverso i suoi organi, i quali debbono potere disporre con autonomia, sia pure rigorosamente vigilata attraverso il collegio dei revisori dei conti (anche indirettamente la stessa Corte dei conti) ed altresì gli « interventi » ministeriali di Governo (attualmente svolti in diversa maniera tra Ministero di grazia e giusti-

zia, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero del tesoro, mentre meglio dovrebbe essere coordinata e riunita). Peraltro, la « vigilanza », non deve intendersi come « sostituzione », nella emanazione dei provvedimenti di « amministrazione » (la qualcosa, oltre che essere una immotivata *deminutio*, risulta dimostrato che spesso è fonte dannosa di intralci burocratici), ma deve essere esercitata sugli stessi atti amministrativi della Cassa sia pure con effetto di « visto di esecutorietà » o rilievi, in ristretti termini ragionevoli.

A tal fine, — della responsabilità degli organi di amministrazione della Cassa per i suoi atti finanziari, — viene proposta nella presente proposta (oltre vari richiami di vigilanza per atti particolari) anche una generale norma all'articolo 12, del seguente tenore: « Tutti i provvedimenti amministrativi dispositivi, di natura finanziaria e patrimoniale con carattere di normativa generale, vengono adottati dal consiglio di amministrazione della Cassa, e subito trasmessi al collegio dei revisori dei conti ed al competente Ministero vigilante, per eventuali rilievi, in mancanza dei quali (nel termine di giorni trenta dal ricevimento) divengono definitivi ».

## III. *Trattamenti previdenziali ed assistenziali.*

I trattamenti previdenziali riguardano:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;
- pensioni indirette.

Va premesso che l'argomento di questo capitolo è strettamente connesso con quello della contribuzione, di cui al capitolo che segue. Infatti, il regime di previdenza « a ripartizione » esclude per sua

natura la « capitalizzazione ». Per quanto riguarda questa Cassa vige la « ripartizione temperata », nel senso della « riserva di garanzia », che attualmente è estesa ad anni tre (articolo 9 della proposta), ivi dovendosi comprendere non soltanto i trattamenti di pensioni, bensì ogni altro obbligo anche assistenziale e — bene inteso — tutti gli oneri di amministrazione e gestionale. Peraltro, a soffermarsi, concorrono anche le entrate derivanti dal patrimonio immobiliare di non trascurabile rilevanza.

La materia è trattata agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente proposta, in relazione ai quali appare opportuno mettere in evidenza qualche particolare tema, come segue:

1. — In evoluzione si deve tendere a migliorare i trattamenti pensionistici. A tale proposito, si propone:

a) che il coefficiente della media reddituale professionale (ora fissato nello 1,50 per cento dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980), per il calcolo della pensione, venga portato al maggiore limite preprogrammato dell'1,75 per cento;

b) parimenti che, per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi, si consideri il 100 per cento invece dell'attuale 75 per cento (articolo 15, comma terzo, della legge n. 576 del 1980);

c) la rivalutazione dei trattamenti delle pensioni erogate dalla Cassa;

d) che le pensioni di reversibilità vadano adeguate, con particolare riguardo anche alla esistenza di figli e della loro posizione socio-economica di autosufficienza, oltre che semplicemente l'età, per il dovuto riguardo al professionista genitore *de cuius*;

e) inoltre, che nelle pensioni indirette vi sia concorso di eventuali ascendenti o collaterali, già viventi a carico del *de cuius*.

2. — Oltre quanto sopraindicato al precedente n. 1 di evoluzione migliorativa, assume somma rilevanza il problema delle « basse pensioni », che spesso è anche la conseguenza del fenomeno delle cosiddette « pensioni di annata ». A parte la inadeguatezza sotto il profilo del decoro e della dignità, tale situazione rappresenta un vero assurdo assoluto, in contrasto con le favorevoli sempre crescenti condizioni finanziarie e patrimoniali della Cassa, la quale eroga « basse pensioni » (anche se frutto di eccessivo rigore formale della attuale normativa di legge e di regolamenti), e per converso denuncia annualmente avanzi di gestione di qualche centinaio di miliardi, con conseguente attuale disponibilità liquida di oltre il migliaio di miliardi.

A tale proposito, il tema fondamentale è quello della « pensione minima base », la quale — sia pure per spirito di « solidarietà in patto tra generazioni » — non va fraintesa a titolo caritatevole mutualistico, bensì per la giusta considerazione verso i corrisposti contributi, nelle misure programmate dalla Cassa secondo previsioni reddituali minime dalla medesima fissate, che superano e oltrepassano le eventuali diverse minori dichiarazioni. Va rilevato che la Cassa fonda l'obbligo contributivo su una misura maggiore da essa stessa fissata. Attualmente il contributo annuo soggettivo minimo è di lire 1.420.000 e quello integrativo (obbligatoriamente dovuto) è di lire 420.000, quindi complessivamente lire 1.840.000 annue, che rappresenta la minima contribuzione a carico di ogni iscritto. Conseguentemente un reddito lordo presunto di lire 21.200.000 annue ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, della legge n. 576 del 1980, se rapportato al solo contributo soggettivo minimo, mentre se rapportato al contributo globale il reddito lordo presunto sale a lire 27.000.000 annue. Entrambi i due redditi hanno una logica consequenzialità ai fini previdenziali, per stabilire la pari misura annua di « pensione minima base », suddivisa in 13 rate.

Il più appropriato è rappresentato dal reddito derivante dal contributo globale, attualmente di lire 1.840.000 con la risultante dell'importo di ciascuna rata ( $1.840.000 \times 15 : 13$ ) di lire 2.120.000.

Peraltro, dovendosi tenere conto della situazione finanziaria e patrimoniale della Cassa (secondo calcoli attuariali a farsi), in prima attuazione si può fare riferimento al solo contributo soggettivo minimo con la risultante dell'importo di ciascuna rata ( $1.420.000 \times 15 : 13$ ) di lire 1.645.000.

3. — Anche per quanto riguarda l'ammontare massimo di trattamento previdenziale da parte della Cassa, invece che affidarsi a « tetti » eterogenei, appare opportuno contenerne l'importo massimo a tre volte la somma della « pensione minima base » (articolo 1, comma 3, della proposta), anche per lasciare spazio a iniziative integrative individuali privatistiche. Correlativamente viene contenuto il massimale della contribuzione soggettiva, sino a sei volte il contributo minimo soggettivo (articolo 7 della proposta).

Il relativo calcolo risulta dal seguente prospetto:

se contributo minimo soggettivo ( $1.645.000 \times 3$ ) 13 rate cadauna di lire 4.935.000;

se contributo globale, soggettivo e integrativo ( $2.200.000 \times 3$ ) 13 rate cadauna di lire 6.360.000.

Anche per l'ammontare massimo della pensione vale la indicazione cautelativa di prima attuazione, mantenendo in ogni caso uniformità di criterio esecutivo della pensione minima base e della contribuzione adottata.

#### IV. Assistenza.

Si aderisce alla articolazione formulata nel disegno di legge n. 1348 Senato X Legislatura d'iniziativa Sen. Covi ed altri.

#### V. Contributi.

1. — La contribuzione, sia soggettiva e sia integrativa (tra loro correlate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 576 del 1980, costituisce lo strumento che la Cassa deve utilizzare periodicamente per potere disporre dei mezzi finanziari necessari al soddisfacimento degli impegni delle erogazioni previdenziali ed assistenziali.

Secondo la formulazione degli articoli 7 ed 8 della proposta è fissato un contributo soggettivo normale del 10 per cento sul reddito, con prefissione di un minimo ed altresì un tetto massimo di 6 volte il minimo.

Gli organi competenti della Cassa regoleranno il flusso secondo le esigenze.

2. — Il contributo integrativo (che costituisce un aggravio per gli iscritti ed anche di lavoro per la Cassa) potrà essere eliminato a tempo debito, unificando così la contribuzione ed anche alleviandola.

3. — Una situazione particolare è rappresentata da coloro che, per ragioni varie (non semplicemente volontarie), non raggiungono la necessaria iscrizione e contribuzione.

Ritenuto non valido che si debba procedere a restituzione di contributi, regolarmente incassati, — i quali per il relativo periodo hanno spiegato efficacia per ogni eventualità e provvidenza da parte della Cassa, — si ritiene che dopo un minimo di iscrizione e contribuzione di anni 10 (come nei casi di inabilità), la Cassa debba erogare i trattamenti previdenziali in proporzione degli anni validi (articolo 13 della proposta), ad evitare il danno grave di negazione della pensione per inefficacia di qualche annualità a seguito di postumi accertamenti.

#### VI. Disposizioni varie e finali.

1. — Elezioni del Comitato dei delegati (articolo 15 della proposta).

Attualmente partecipano solo iscritti alla Cassa (per la maggior parte futuri pensionati) e ne rimangono esclusi altri

ai quali non può negarsi, ed anzi l'hanno maggiormente, l'interesse alla sana gestione della Cassa. Tali esclusi sono:

avvocati e procuratori, già iscritti, non più esercenti ma tuttora « pensionati »;

i titolari di pensioni di reversibilità e indirette.

Tali esclusioni appaiono ingiustificate e quindi ingiuste.

Essi hanno un interesse legittimo, anche di tutela dei loro diritti previdenziali ed assistenziali.

Se ne chiede l'ammissione (articolo 15 della proposta).

2. — Anzianità iscritti al cessato ente di previdenza (articolo 16 della proposta).

A costoro non può essere negato un riconoscimento, particolarmente perché la Cassa ha ereditato il patrimonio del precedente ente, e specifici benefici sono stati enunciati nei lavori parlamentari relativi alla istituzione della nuova Cassa.

L'articolo 16 della proposta mira a rendere doverosamente giustizia agli interessati, pochi che siano e quindi di modestissimo onere.

Già nella IX Legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati la proposta 2010, di iniziativa del deputato onorevole Sarti ed altri.

3. — Norma transitoria (articolo 17 della proposta).

La legge di riforma n. 576 del 1980, evidentemente perplessa sui prevedibili risultati, con eccesso di cautela (ora rivelatasi ingiusta), è mancata della doverosa norma transitoria, inspiegabilmente perché trattandosi di variare il regime doveva essere fissato il criterio di transito tra il passato ed il nuovo, in unica uniforme gestione da parte della stessa Cassa. A tale difetto non può non rimediarsi, attraverso le dovute riliquidazioni, quanto meno nei confronti di coloro che sono tuttora interessati, anche questi per pochi che siano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Pensione di vecchiaia).

1. L'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *Pensione di vecchiaia.* —

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — relative a quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

2. Per il calcolo della media di cui al comma 1 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10.

3. La misura della pensione minima è pari a quindici volte l'importo del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare di decorrenza della pensione. Nel suo massimo la pensione non può superare tre volte quella minima.

4. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

5. Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto a supplementi successivi biennali decorrenti dal pensionamento. Il supplemento è pari, per ogni anno successivo alla stessa percentuale di cui ai commi 1 e 3, riferita alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo

del pensionamento con l'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 ».

ART. 2.

*(Pensione di anzianità).*

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

« La determinazione della pensione è fatta seguendo i criteri dettati dall'articolo 2 ».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 576 del 1980 è abrogato.

ART. 3.

*(Pensione di inabilità).*

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

« Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35. La misura della pensione è determinata con l'applicazione dell'articolo 2 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980 è abrogato.

## ART. 4.

*(Pensione di invalidità).*

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, od anche quando le cause invalidanti preesistano, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità influenti sulla riduzione di capacità all'esercizio della professione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 576 del 1980 è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è così determinata:

a) 50 per cento di quanto risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma, nel caso di riduzione della capacità al 50 per cento;

b) 70 per cento se la capacità è ridotta a meno di un terzo;

c) nel caso di cancellazione dall'albo la misura è quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma ».

## ART. 5.

*(Accertamenti di inabilità e di invalidità).*

1. L'articolo 6 della legge 20 maggio 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *Accertamenti di inabilità e di invalidità.* — 1. Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite attraverso regolamenti deliberati dal comitato dei delegati di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319 ».

## ART. 6.

*(Pensione di reversibilità  
e indiretta).*

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di decesso dell'avente diritto, le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti e cioè coniuge, figli minorenni o non autosufficienti, ascendenti e collaterali se viventi a carico, nelle seguenti misure e modalità di concorso, riferite alla pensione diretta maturata:

a) la misura a favore del coniuge è pari all'80 per cento. Nel caso di prole a carico, intendendosi i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, la misura è del 90 per cento se un figlio solo, e del 100 per cento se più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, la misura della pensione a favore dei figli è dell'80 per cento se un figlio, del 90 se due figli, del 100 per cento se tre o più figli;

c) nel caso di concorso di ascendenti o collaterali, la quota spettante in parti uguali a costoro, con diritto di accrescimento, è contenuta nel 5 per cento per ciascuna unità sino ad un massimo complessivo del 25 per cento in prededuzione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, introdotto dall'articolo 2 della legge n. 175 del 1983, è abrogato.

3. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 175 del 1983, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta spetta ai superstiti del dante causa senza diritto a pensione, sempre che questi abbia maturato 10 anni di effettiva iscrizione e con-

tribuzione alla Cassa, nelle percentuali di cui al primo comma in una misura determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2 come per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità in ogni caso maturata ».

4. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 175 del 1983, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso ».

5. All'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità od indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 ».

#### ART. 7.

*(Contributo soggettivo).*

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto agli albi professionali, tenuto alla iscrizione alla Cassa, è pari al 10 per cento del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF, e dalle successive definizioni, sino all'importo massimo di sei volte il contributo minimo soggettivo.

Il contributo minimo soggettivo è determinato dal consiglio di amministrazione della Cassa in soddisfazione dell'im-

porto reddituale fissato dalla stessa Cassa per l'iscrizione correlato alle condizioni finanziarie e patrimoniali della Cassa.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati e all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione; il normale contributo soggettivo è dovuto, nella misura del 3 per cento del reddito, dall'anno solare successivo al compimento del settantesimo anno di età ».

#### ART. 8.

*(Contributo integrativo).*

1. Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le parole: « A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge » sono abrogate.

2. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 576 del 1980 è abrogato.

3. A seguito di nuovo ordinamento della professione forense, tutti gli iscritti agli albi risultando automaticamente iscritti alla Cassa, soggetti alla prescritta contribuzione e per tali titoli aventi diritto ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, il consiglio di amministrazione può deliberare la cessazione del contributo integrativo, sentito il Comitato dei delegati e previo parere del collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 9.

*(Fondo di garanzia).*

1. L'articolo 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *Fondo di garanzia.* — Il fondo di garanzia deve essere di importo

pari ad almeno tre annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa in sede di bilancio preventivo, con parere del collegio dei revisori dei conti ».

ART. 10.

*(Rivalutazione dei redditi).*

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

« Le entità dei redditi da prendere a base ad ogni effetto sono rivalutate secondo l'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno ».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione ».

ART. 11.

*(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).*

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.* — 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono

aumentate in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT, con determinazione del consiglio di amministrazione, sentito il comitato dei delegati e previo parere del collegio dei revisori dei conti, anche per quanto concerne l'eventuale occorrente adeguamento dei contributi e le decorrenze ».

ART. 12.

*(Provvedimenti finanziari e vigilanza).*

1. Tutti i provvedimenti amministrativi dispositivi, di natura finanziaria e patrimoniale con carattere di normativa generale, vengono adottati dal consiglio di amministrazione della Cassa, nei limiti di sua competenza, e subito trasmessi al collegio dei revisori dei conti ed al competente Ministero vigilante, per eventuali rilievi, in mancanza dei quali, nel termine di giorni trenta dal ricevimento, divengono definitivi.

ART. 13.

*(Contribuzioni e prestazioni parziarie).*

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *Restituzione dei contributi.*  
— 1. Nel caso che per qualsiasi causa non sia stato maturato il requisito dei prescritti anni di iscrizione alla Cassa per conseguire il diritto a trattamento di pensione:

a) coloro che hanno maturato almeno dieci anni di iscrizione hanno diritto ad un trattamento pensionistico ridotto, della misura proporzionata tra gli anni previsti di iscrizione e gli anni maturati;

b) non si fa luogo a restituzione dei contributi versati;

c) eventuali contributi ancora dovuti, e relativi accessori, sono detratti dal trattamento pensionistico;

d) la Cassa ha facoltà di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico attraverso indennizzo *una tantum* in calcolo di capitalizzazione ».

#### ART. 14.

*(Erogazione a titolo assistenziale).*

1. L'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *Fondi destinati all'assistenza.* — 1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 9-bis, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 9-ter, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 9-quater, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa ».

2. Dopo l'articolo 9 della legge n. 576 del 1980, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — *Assistenza a chi versa in stato di bisogno.* — 1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti ad essa;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei consigli dell'ordine. Ogni consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 15, comma 1, quota che è stabilita per i singoli consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del consiglio dell'ordine. Nei regolamenti di cui all'articolo 9-*quinquies* possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati ».

3. Dopo l'articolo 9-*bis* della legge n. 576 del 1980, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*ter*. — *Assistenze indennitarie*.  
— 1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; il puerperio è considerato impedimento assoluto all'attività per tre mesi, salvo il caso di complicazioni patologiche che portino ad un più lungo periodo di interruzione effettiva. In tutti questi casi l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati ».

4. Dopo l'articolo 9-ter della legge n. 576 del 1980, è aggiunto il seguente:

«ART. 9-quater. — Altre provvidenze. —  
1. Il Comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nel comma 1 dell'articolo 9-bis ».

5. Dopo l'articolo 9-*quater* della legge n. 576 del 1980, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-*quinqüies*. — *Regolamenti*. —  
1. Il comitato dei delegati può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge ».

ART. 15.

*(Elezione del comitato dei delegati).*

1. Il primo comma della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali è eletto dai professionisti iscritti alla Cassa, nonché dai titolari in atto di trattamenti pensionistici di reversibilità e indirette, con l'avvertenza che nel caso di pensioni plurime derivanti dallo stesso dante causa tutti gli interessati siano rappresentati da un unico mandatario tra loro prescelto con atto autentico che può comprendere anche un verbale avanti il direttore generale della Cassa ».

ART. 16.

*(Trattamenti previdenziali).*

1. Il trattamento pensionistico è unico.
2. I beneficiari delle pensioni corrisposte dalla Cassa agli avvocati e procuratori che abbiano raggiunto i trenta anni di iscrizione, hanno diritto alla riliquidazione della pensione con gli stessi criteri, norme e modalità previsti per chi raggiunga per la prima volta il diritto a pensione secondo le norme di cui alla

legge 20 settembre 1980, n. 576, come da ultimo modificata dalla presente legge.

ART. 17.

*(Norma transitoria).*

La Cassa provvede di ufficio a riliquidare le pensioni, secondo i criteri derivanti dalla presente legge.